



Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto** il Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;
- Visti** gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina dei Ministri;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il dott. Gianluigi MAGRI è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
- Ritenuto** di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato dott. Gianluigi MAGRI;

D E C R E T A :

ART. 1

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi MAGRI è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:
 - a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;
 - b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;
 - c) alle riunioni, a livello ministeriale dell’Unione europea, della Nato e di altri Organismi internazionali, con possibilità di procedere, quando delegato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d’intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi.
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Gianluigi MAGRI è, inoltre, delegato:

- a) alla trattazione delle problematiche politico-militari di carattere generale di cooperazione internazionale, sentiti gli indirizzi del Ministro;
- b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area centrale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;
- c) per l'area del personale militare della Difesa, secondo gli indirizzi del Ministro, anche con riferimento alle problematiche di natura previdenziale o inerenti alla protezione sociale, ivi compresi circoli, centri ricreativi e asili nido, alle relazioni con gli organi di rappresentanza militare, ai rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati a termine della ferma prefissata;
- d) per l'area del personale civile, secondo gli indirizzi del Ministro, anche con riferimento alle problematiche concernenti la cura delle relazioni con le organizzazioni sindacali e l'impiego del personale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni, nonché di quello delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa;
- e) per l'area della sanità militare, anche in relazione alle infermità eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali e alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) per le problematiche concernenti gli enti pubblici, le associazioni combattentistiche e d'arma e gli altri organismi vigilati dal Ministero della difesa;
- g) al coordinamento delle attività concernenti la Croce Rossa Italiana e l'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.

ART. 2

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

ART. 3

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

- a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;
- b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;
- c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa e la sicurezza militare;
- d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;
- e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
- f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

- g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;
- h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati;
- i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
- l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 DIC. 2011

IL MINISTRO
Giampaolo

Il Ministro della Giustizia

ROMA 2011 12/15 SPA S. P. A. - 00187

Q